Disegno di legge 2161-A e abb.

CAMERA DEI DEPUTATI

Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese.

Relatore: GIOVANELLI.

N. 1. EMENDAMENTI

Seduta del 19 giugno 2007

CAPO I

MISURE VOLTE ALLA RIORGANIZZA-ZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHÉ ALLA RIDUZIONE E ALLA CER-TEZZA DEI TEMPI DEI PROCEDIMENTI E RELATIVE FORME DI TUTELA

ART. 1.

(Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conclusione del procedimento).

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

- 01) al comma 1, la parola: « criteri » è sostituita dalla seguente: « principi ».
- **1. 8.** Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:

- 2) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:
- « 1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative ed alla gestione di servizi pubblici sono obbligati al rispetto dei criteri di cui al comma 1 nonché, ove compatibili, delle disposizioni e dei principi stabiliti dalla presente legge ».
- 70. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2 con il seguente:

- 2) il comma 1-*ter* è sostituito dal seguente:
- « 1-ter. Per i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative deve essere assicurato il rispetto dei criteri di cui al comma 1. »
- **1. 9.** Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 2 », comma 2, sostituire le parole: amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali con le seguenti: pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: amministrazioni statali. Gli enti pubblici nazionali con le seguenti: pubbliche amministrazioni. Gli enti pubblici nazionali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

1. 26. Boscetto, Bruno, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Bertolini, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo


* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 2 », sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che entrano in vigore entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente disposizione, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro competente, tenendo conto della sostenibilità dei termini, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono individuati i termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti delle pubbliche amministrazioni. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per procedimenti di propria competenza, si uniformano al contenuto del presente comma».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:


- « 8. Qualora non si provveda, e comunque nelle more dell'adozione dei regolamenti ai sensi del comma 4, il termine è di novanta giorni ».
- **1. 27.** Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto La Loggia,, Santelli, Verdini.



* * *

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 2 », comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: comma 1, lettera d).

1. 75. Giudice, Verro.



* *

Al comma 1, lettera b), capoverso « Art. 2 », comma 4, sopprimere le parole da: della sostenibilità fino a: tutelati e.

1. 11. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo	

Al comma 1, lettera b), capoverso « ART. 2 », comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni siano attivati su istanza di cittadini italiani residenti all'estero, ovvero debbano essere iniziati d'ufficio nell'interesse di cittadini italiani residenti all'estero, a questi sono notificati, entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza o dall'inizio del procedimento d'ufficio, i termini per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo, nonché le conseguenze del ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 2-bis, in termini di risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa di termine di conclusione del procedimento.

1. 71. Bafile.

Commissione	Governo

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1. 72. Buontempo.

Commissione	Governo

* * *

Al comma 1, lettera c), capoverso « ART. 2-bis », sopprimere i commi 2 e 3.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: il diritto alla corresponsione della somma di cui al comma 2 si prescrive in due anni. In entrambi i casi.

1. 73. D'Alia.

Commissione	Governo	

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 20, comma 4, le parole: « il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, » sono soppresse.

1. 24. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: centottanta giorni.

Conseguentemente, al medesimo comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: | del codice dell'amministrazione digitale). -

dallo scadere del termine di un anno con le seguenti: entro centottanta giorni.

1. 28. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

1. 23. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 1)

ART. 2.

(Modifiche all'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, in materia di elenchi della documentazione necessaria, moduli e formulari).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 2)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente: ART. 2-bis. - (Modifiche all'articolo 50

- 1. All'articolo 50 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
- « 3-bis. Tutte le disposizioni previste dal presente decreto per le pubbliche amministrazioni si applicano anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative ed alla gestione di servizi pubblici ».
- 2. 030. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

ART. 3.

(Riduzione dei tempi di approvazione del Programma statistico nazionale).

(Votazione dell'articolo 3)

ART. 4.

(Misure per l'attuazione del protocollo informatico).

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: centoventi.

4. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Governo

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

- 4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è previsto un ulteriore stanziamento in favore degli enti locali, pari a euro 35.000.000 per l'anno 2007, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 4. 70. Cota, Stucchi, Garavaglia.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 4)

ART. 5.

(Riorganizzazione sperimentale dei processi di servizio in deroga alla normativa vigente).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 5)

ART. 6.

(Pubblicità dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 6)

ART. 7.

(Ambito applicativo di alcune disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Al comma 3, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali con le seguenti: a tutte le amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.

7. 6. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e agli enti pubblici nazionali con le seguenti: , agli enti pubblici nazionali e, ove compatibili, ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative ed alla gestione dei servizi pubblici.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo la parola: applicano aggiungere la seguente: altresì.

7. 70. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera b), capoverso, dopo le parole: provvedimento espresso e motivato aggiungere le seguenti: e di corrispondere un risarcimento in caso di ritardo.

7. 73. Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 4.

7. 7. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso ART. 29-bis, comma 1, sopprimere le parole: degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

7. 71. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso Art. 29-bis, comma 4, sopprimere le parole da: gli altri servizi fino a: nonché.

7. 8. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 4, capoverso ART. 29-bis, comma 4, sostituire le parole: degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con le seguenti: delle disposizioni.

7. 72. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo	

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 7)

ART. 8.

(Responsabilità dirigenziale).

Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, dopo le parole: al dirigente aggiungere le

seguenti: e al titolare di posizione organizzativa.

8. 70. Cota, Stucchi, Garavaglia.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sostituire la parola: può con la seguenti: deve.

8. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole da: in tutto o in parte fino a: 30 luglio 1999, n. 286.

8. 72. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: grave e ripetuta.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

lettera b), *sopprimere le parole*: grave e ripetuta;

lettera c), *sopprimere le parole*: grave e ripetuta.


8. 74. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:

« 1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai titolari di posizione organizzativa con riferimento anche la risultato di posizione organizzativa. »

8. 71. Cota, Stucchi, Garavaglia.



Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

- e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dei dirigenti ai sensi dell'articolo 23, del decreto legislativo febbraio 1993, n. 29, erano titolari della qualifica di dirigente superiore, è ripristinata la qualifica stessa.
- 3. Ai dirigenti di cui al comma 2, è riconosciuta, nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la posizione loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita.
- 4. Ai dirigenti di cui al comma 2, inoltre:
- a) è corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale dell'amministrazione di appartenenza;
- b) è riservato il cinquanta per cento dei posti di funzione dirigenziale di livello generale disponibili presso l'amministrazione di appartenenza.

8. 73. Di Gioia.

Commissione	Governo


(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 8)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

che di cui all'articolo 1, comma 2, del ART. 8-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

dopo la parola: « hanno » sono aggiunte le seguenti: « la facoltà di avvalersi di ».

8. 020. Cota, Stucchi, Garavaglia.




* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*. All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunto, in fine, i seguenti periodi: « Tali convenzioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. È compito dell'Agenzia rimuovere gli ostacoli alla stipula di dette convenzioni. »

8. 021. Cota, Stucchi, Garavaglia.



* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Modifiche all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). – 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Gli enti locali che procedono alla separazione dall'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, devono preventivamente disporre, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il trasferimento ai soggetti di cui al comma 4, lettera *a*), del personale dipendente dell'ente locale impiegato nell'erogazione del servizio ».

8. 022. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo


* * *

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis. – (Modifiche all'articolo 113 del testo unico degli enti locali, in materia di modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali). – 1. All'articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. I soggetti di cui al comma 4, lettera a), possono conferire incarichi professionali, di collaborazione e di qualsiasi altro genere solo dopo aver verificato l'effettiva indisponibilità di corrispondenti professionalità all'interno all'ente locale azionista ».

8. 023. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.




ART. 9.

(Disposizioni in materia di tutela amministrativa e di normazione regolamentare e delegata).

Sopprimere il comma 2.

9. 70. Buontempo.



Al comma 1, capoverso 4-bis, aggiungere, in fine, le parole: , nonché delle sentenze di condanna definitiva per i reati di cui all'articolo 58.

9. 71. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 9)

ART. 10.

(Misure per la digitalizzazione degli atti e dei documenti nei processi amministrativo,

contabile e tributario e altre misure di semplificazione delle notificazioni. Delega al Governo in materia di processo telematico).

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

10. 70. Cogodi.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 10)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – (Incompatibilità per i dirigenti competenti in materia di gestione del personale). - 1. È fatto divieto ai dirigenti, di prima e di seconda fascia, responsabili degli uffici e dei servizi competenti in materia di gestione del personale, comunque denominati, di iscrizione alle organizzazioni sindacali. Il divieto di conferimento di incarico dirigenziale in tali servizi è previsto per il personale dirigenziale che sia stato iscritto nei due anni precedenti l'incarico. Il divieto si estende ai due anni successivi alla scadenza dell'incarico. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi.


10. 07. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni). – 1. All'articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* la parola « 10 » è sostituita dalla seguente « 5 »;
- *b)* le parole « dell'8 » sono sostituite dalle seguenti: « del 5 ».
- **10. 014.** Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.



* * *

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. - (Risorse per l'incentivazione dei dirigenti negli enti locali strutturalmente deficitari). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del richiamato decreto, o che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno adottano piani di riduzione del personale prevedendo una riduzione della spesa non inferiore al 3 per cento rispetto a quella certificata l'anno precedente. Il fondo di amministrazione del personale dirigenziale di detti enti è ridotto del 50 per cento per ogni anno in cui persiste lo stato di deficitarietà, dissesto o di mancato rispetto del patto di stabilità. I nuclei di valutazione e gli organi di controllo sono tenuti a valutare le responsabilità del personale dirigenziale e gli effetti sul trattamento accessorio del personale degli enti di cui al presente comma. Ai fini del presente comma, i componenti dei nuclei di valutazione e degli organi di controllo interno sono soggetti alla responsabilità contabile e perseguibili per illecito omissivo.

10. 015. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche). – 1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

- « ART. 16-bis. (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche). 1. È istituita presso il CNEL una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito »Commissione«, la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di

riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche, dei quali:

- a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
- c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
- 4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
- *a)* con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;
- *b)* con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
- c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
- d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).
- 5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente

- collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
- 6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
- 7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è

definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 6.

10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

ART. 16-ter. – (Compiti della Commissione). – 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera c), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;

d) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;

e) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo

1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale e in sede di controllo di gestione;

g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera c). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;

h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

ART. 16-quater. – (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). – 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

- 2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
- 3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui

all'articolo 2, comma 138, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e delle agenzie regionali per i servizi sanitari. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

- 4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera c). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.
- 5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della

Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ».

- 2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino del sistema dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni.
- 4. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 3, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) razionalizzare e integrare le disposizioni sulla valutazione del personale titolare di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni, specificando i criteri, i parametri e le modalità della valutazione delle prestazioni competenze organizzative dei dirigenti, fermo restando le garanzie derivanti dai contratti collettivi, ed assicurando che lo svolgimento dei procedimenti valutativi da parte di ciascuna amministrazione sia improntato a criteri di indipendenza e trasparenza e garantisca comunque adeguate forme di partecipazione dei destinatari della valutazione;

- b) stabilire, per le amministrazioni statali l'adeguamento delle attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti svolte dai soggetti ad essi preposti dalla legislazione vigente, ai modelli e ai metodi definiti dalla Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge;
- c) prevedere la connessione agli esiti del processo di valutazione di adeguati strumenti o istituti volti alla corresponsione ai dirigenti di trattamenti economici differenziati di risultato, fermo restando le garanzie definite in sede di contrattazione collettiva nazionale;
- d) prevedere la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione, di controllo strategico e di gestione operata dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo che le stesse provvedano in conformità con i rispettivi ordinamenti, tenendo anche conto delle migliori pratiche sviluppate a livello nazionale e internazionale;
- e) prevedere adeguate forme di comunicazione volte ad assicurare la disponibilità a favore delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dei centri di ricerca e di ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali si basa la valutazione stessa affinché, fatte salve le specifiche disposizioni a tutela dei dati riservati o sensibili, i medesimi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione; nonché confronti periodici tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;
- f) prevedere una conferenza annuale presso il CNEL sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con 1a partecipazione dei componenti del Consiglio di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione; assicurando la disponibilità permanente sul sito internet della Commissione di cui all'articolo 16-bis della pre-

detta legge, come modificata dalla presente legge, dei relativi dati.


- 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, il Governo può emanare eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
- 6. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, le parole: « , che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica » sono soppresse;
- b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo. »
- c) al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure, » sono aggiunte le seguenti: « il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa, ».

Conseguentemente, all'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del articolo 10-bis, pari a euro 1.200.0000 per l'anno 2007 ed a euro 2.400.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede, per quanto riguarda l'anno 2007, mediante utilizzazione di quota parte delle risorse nella disponibilità del bilancio del CNEL appositamente accantonate e, a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nel fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. 021. Turci, Angelo Piazza, Boato.



Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Istituzione di un'Autorità indipendente per la valutazione delle pubbliche amministrazioni). – 1. È istituita l'Autorità per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di seguito « Autorità », la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. L'Autorità è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, tra gli avvocati e procuratori dello Stato, tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e personalità dotate di alta e riconosciuta professionalità in campo giuridico e di organizzazione amministrativa ed aziendale, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla

scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

- 3. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
- 4. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

- 5. L'Autorità svolge i propri accertamenti d'ufficio o su richiesta di singoli interessati, di enti e di associazioni. È fatto divieto al personale che opera presso l'Autorità di rivelare l'identità dei soggetti che abbiano presentato richiesta di accertamento.
- 6. La proposizione di ricorsi giurisdizionali od amministrativi non esclude né limita la facoltà di presentare istanza di accertamento all'Autorità.
 - 7. L'Autorità svolge i seguenti compiti:
- a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui al comma 13, la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;
- b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;
- c) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministra-

zioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali:

d) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001 per le attività di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati e verifica lo stato di attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.286, con particolare riguardo all'esistenza e all'efficacia delle procedure per il controllo di gestione previste dall'articolo 4 e alla valutazione del personale con incarico dirigenziale previste dall'articolo 5;

- 8. L'Autorità, secondo le modalità contenute nel regolamento di cui al comma 11:
- *a)* esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di legge e dei doveri di ufficio;
- *b)* compie ispezioni presso le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
- *c)* esegue indagini patrimoniali sui pubblici dipendenti, a tale fine avvalendosi delle strutture dell'amministrazione finanziaria;
- *d)* convoca i responsabili degli uffici e dei procedimenti per ottenere chiarimenti circa le cause delle eventuali disfunzioni denunciate rilevate:
- e) richiede informazioni e documenti all'autorità giudiziaria, salvo il rispetto

delle norme che disciplinano il segreto delle indagini;

- f) può invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di propria competenza.
- 9. L'Autorità svolge altresì le funzioni attribuite all'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nel rispetto delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con i poteri e i limiti dell'Alto Commissario.
- 10. Ogni provvedimento assunto nell'esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti all'Autorità dalla presente legge deve essere motivato.
- 11. Le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità, idonee a garantire a tutti gli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata sulla base di uno schema predisposto dall'Autorità, e sentite le competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro trenta giorni dall'assegnazione dello schema.
- 12. Gli addetti all'Autorità, nell'esercizio dei compiti di istituto, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non è opponibile il segreto di ufficio.
- 13. Per lo svolgimento delle indagini e delle rilevazioni di propria competenza, l'Autorità si avvale anche dei servizi di controllo interno istituiti nelle singole amministrazioni ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e può richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;

- 14. Al termine dell'istruttoria, l'Autorità, qualora rilevi nei fatti oggetto dell'indagine la violazione di norme di legge o di regolamento o l'inosservanza dei criteri di imparzialità nell'azione amministrativa, emette, previo contraddittorio con il responsabile del relativo procedimento, un provvedimento motivato con cui si dichiara l'accertamento di un caso di cattiva amministrazione.
- 15. L'Autorità dà immediata notizia della dichiarazione di cui al comma 14, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che hanno promosso l'indagine, qualora questa non sia stata avviata di ufficio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro competente, anche ai fini della eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei funzionari inadempienti.
- 16. Qualora nel corso dei propri accertamenti l'Autorità venga a conoscenza di fatti costituenti reato, ne fa rapporto all'autorità giudiziaria.
- 17. L'Autorità segnala, altresì, al procuratore generale della Corte dei conti eventuali irregolarità contabili rilevate nel corso della sua attività.
- 18. L'Autorità trasmette ogni tre mesi al Parlamento una relazione concernente i casi di cattiva amministrazione da esso accertati.
- 19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme istituzionali e l'innovazione, d'intesa con il Ministro del-l'economia e delle finanze, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti l'Autorità.
- 20. All'Autorità sono assegnati non più di centocinquanta dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è


- equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza ed il cui contingente è determinato su proposta dell'Autorità medesima, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto è emanato entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 21. L'Autorità può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, nel numero massimo di trenta unità. L'Autorità può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
- 22. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 23. L'Autorità si avvale del supporto informativo della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
- 24. L'Autorità può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
- 25. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, l'Autorità si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, decreto-legge 3

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e delle Agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente all'Autorità, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. L'Autorità promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

26. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione dell'Autorità di cui al comma 7, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui ai commi 8 e 9. Le disposizioni del presente articolo sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.

27. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti dell'Autorità, le regioni, gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1999.

10. 029. D'Alia.



Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. — (Istituzione dell'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche). — 1. È istituita l'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche, di seguito denominata « Autorità ». L'Autorità è organismo indipendente che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio. È organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di disciplina e gestione dell'impiego pubblico

- e privato. Non possono essere nominate persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che hanno rivestito simili incarichi o cariche o avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo.
- 2. Il presidente e due componenti sono designati dal Governo e le designazioni sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente è designato dalla delegazione regionale presente in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Un componente è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- 3. Il presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

- 4. Al presidente dell'Autorità compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi della retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
- 5. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è soppresso. Il suo personale è trasferito all'Autorità.
- 6. Il Comitato dei garanti, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
- 7. La banca dati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è trasferita all'Autorità. Il comitato tecnico scientifico e l'osservatorio di cui commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999 sono soppressi. Le loro funzioni sono trasferite all'Autorità. La soppressione produce effetti all'atto della prima nomina dei componenti dell'Autorità. Fino a tale data, le funzioni dell'Autorità sono svolte dal comitato tecnico scientifico in carica.
- 8. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli degli organi soppressi di cui ai commi 5, 6 e 7. Alla copertura dei relativi posti si può provvedere per trasferimento interno alla pubblica amministrazione o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

- 9. L'Autorità svolge le funzioni di valutazione previste dall'articolo 10-ter della presente legge a favore delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, l'Autorità svolge le sue funzioni di indirizzo e di supporto anche a favore delle regioni e degli enti locali. L'attività dell'Autorità è volta a garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi emanati in attuazione degli articoli 10-ter e 10-quater. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- 10. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle migliori esperienze attuate a livello internazionale nel campo della valutazione dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni.
- 11. L'attività di valutazione dell'Autorità è basata sul principio della massima trasparenza. I risultati della sua attività sono pubblici. L'Autorità pubblica i risultati della sua attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato, dei dati sui quali è basata tale attività, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Nel sito internet dell'Autorità sono resi pubblici i commenti e le proposte inviati da parte di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi e di osservatori qualificati, di giornalisti specializzati e di sindacati sui risultati dell'attività di valutazione. Sul medesimo sito

sono altresì pubblicate eventuali segnalazioni e informazioni inviate dai cittadini.

Conseguentemente, al Capo I, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE E DELLE STRUTTURE PUBBLICHE.

10. 024. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche). – 1. Dopo l'articolo 62 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti i seguenti:

- « ART. 62-bis. (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche). 1. È istituita la Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito »Commissione«, la quale svolge i compiti attribuiti dal presente decreto con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle disci-

pline giuridico-economiche e gestionali, dei quali:

- a) tre, fra i quali il Presidente, designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni ed uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- 3. Sulla designazione del Presidente è acquisito il parere non vincolante della Conferenza dei Presidenti delle regioni nonché della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il parere è espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione della richiesta,
- 4. La designazione del Presidente è, altresì, trasmessa al Parlamento per l'acquisizione del parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza dei due terzi.
- 5. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
- *a)* con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive:
- *b)* con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali;
- c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
- *d)* con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere *b)* e *c)*.
- 6. Gli incarichi di cui al comma 2 non possono comunque essere conferiti a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere *a*),

- b) e c) del comma 5 nei cinque anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
- 7. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
- 8. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 10. L'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, istituito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è soppresso. I suoi beni ed il suo personale sono trasferiti alla Commissione.
- 11. Il Comitato dei garanti, di cui all'articolo 22 del presente decreto, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.
- 12. La banca dati di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è trasferita all'Autorità. Il comitato tecnico scientifico e l'osservatorio di cui commi 2 e 3 del medesimo articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del 1999 sono soppressi. Le loro funzioni sono trasferite all'Autorità. La soppressione produce ef-

fetti all'atto della prima nomina dei componenti dell'Autorità. Fino a tale data, le funzioni dell'Autorità sono svolte dal comitato tecnico scientifico in carica.

13. La Commissione si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni dì cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. La Commissione per l'esercizio delle funzioni di propria competenza si avvale altresì dell'Ispettorato della funzione pubblica di cui all'articolo 60, comma 6, del presente decreto legislativo. Il personale assegnato alla Commissione mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL, ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto.

14. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del presente decreto. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

ART. 62-ter. – (Compiti della Commissione). – 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera *d)*, la qualità dei servizi resi dalle

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale. nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle pro-

cure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni:

- e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo dei lavoro, nonché attività di rilevazione degli standard di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;
- f) effettua analisi e controlli, anche a campione, sulle previsioni contenute nei contratti integrativi delle pubbliche amministrazioni e formula pareri vincolanti sulle ipotesi di accordo stipulate presso l'ARAN, con particolare riferimento alle misure finalizzate a premiare gli incrementi di produttività. A tal fine l'ARAN trasmette le ipotesi di accordo entro 15 giorni dalla sottoscrizione e le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Commissione i contratti integrativi entro 15 giorni dalla stipula;
- g) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, per la valutazione del personale, per i

controlli interni e in sede di controllo di gestione;

- h) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;
- *i)* esercita le funzioni di competenza dell'Alto Commissario di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni;
- l) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.
- ART. 62-quater. (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto dei Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
- 2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
- 3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale dì valutazione dei sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19

novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e delle agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.


4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 62-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 62-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 62-bis e 62-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

- il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.
- 5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni generali riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ».
- 2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 62-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
- *a)* dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'ispettorato effettua inoltre le attività, le analisi, le verifiche e le ispezioni richieste dalla Commissione di cui all'articolo 62-bis »;
- b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo »;
- *c)* al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure, » sono

aggiunte le seguenti: « il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa, ».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, si fa fronte mediante i risparmi di spesa derivanti alla soppressione dell'Alto Commissario di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, disposta dal presente articolo, nonché mediante riduzione, per 1 milione di euro, del fondo speciale di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, per 500 mila euro, del fondo speciale di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e, per 500 mila euro, del fondo speciale di parte corrente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. 023. Baldelli.



Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. – (Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pub-

bliche). – 1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 16-bis. — (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche). — 1. È istituita presso il CNEL una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito « Commissione », la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.

- 2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche, dei quali:
- a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
- c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
- 4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
- *a)* con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive;

- *b)* con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
- c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
- d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).
- 5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
- 6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
- 7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per il 2007 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2008. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di per-

- sonale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL ed i relativi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 6.
- 10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.
- 11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2007 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per un importo di 650.000 euro, e l'accantonamento relativo al Ministero del-

l'economia e delle finanze, per un importo di 350.000 euro, e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, per un importo di 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute, per un importo di 750.000 euro, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, per un importo di 750.000 euro.

ART. 16-*ter.* – (Compiti della Commissione). – 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione

e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni;

e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli *standard* di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;

f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;

g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;

h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

ART. 16-quater. – (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). – 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

- 2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
- 3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19

novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e delle agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Commissione promuove, altresì, incontri periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.


4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto

il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *r*), della Costituzione.

- 5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 286.
- 6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».
- 2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, le parole: « , che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica » sono soppresse;
- b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo. »

c) al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure, » sono aggiunte le seguenti: « il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa, ».

10. 022. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.



Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Disposizioni in materia di valutazione delle amministrazioni pubbliche). – 1. Dopo l'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono aggiunti i seguenti:

- « ART. 16-bis. (Istituzione della Commissione indipendente per la valutazione delle amministrazioni pubbliche). 1. È istituita presso il CNEL una struttura autonoma, denominata Commissione indipendente per la valutazione dei risultati e della qualità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, di seguito « Commissione », la quale svolge i compiti attribuiti dalla presente legge con indipendenza di giudizio e di valutazione.
- 2. La Commissione è composta di cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, scelti tra persone di notoria indipendenza ed individuati tra esperti in materia di qualità e

organizzazione delle amministrazioni pubbliche o del settore privato, nonché di riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche, dei quali:

- a) due designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti;
- b) uno designato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni, uno designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali:
- c) uno designato dal CNEL con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti in carica.
- 3. La Commissione elegge nel suo seno il Presidente, dura in carica cinque anni ed i suoi membri non possono essere confermati.
- 4. L'incarico di membro della Commissione è incompatibile:
- *a)* con l'esercizio del mandato parlamentare o di altre cariche pubbliche elettive:
- *b)* con l'esercizio di cariche in partiti politici, in organizzazioni sindacali o in associazioni di datori di lavoro;
- c) con la carica di amministratore di enti pubblici, aziende pubbliche, imprese a prevalente partecipazione pubblica o, comunque, con l'espletamento di altri uffici pubblici di qualsiasi natura;
- d) con lo svolgimento di rapporti, anche occasionali, di collaborazione o consulenza con amministrazioni pubbliche o con gli altri soggetti di cui alle lettere b) e c).
- 5. L'incarico di cui al comma 4 non può comunque essere conferito a coloro i quali abbiano esercitato le funzioni o ricoperto le cariche di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 nei due anni antecedenti alla designazione. I dipendenti delle am-

- ministrazioni pubbliche nominati membri della Commissione sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.
- 6. La Commissione definisce con uno o più regolamenti, entro trenta giorni dalla sua costituzione, l'organizzazione interna, il funzionamento e la relativa disciplina contabile.
- 7. Salvo quanto stabilito dal comma 9, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze aggiuntivo a quello previsto dall'articolo 21, comma 1. Il rendiconto di gestione è soggetto al controllo della Corte dei conti.
- 8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinata l'indennità spettante al Presidente e ai membri della Commissione, la quale non può, in ogni caso, essere superiore alla misura prevista dall'articolo 1, comma 593, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
- 9. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, altresì, di una struttura di supporto costituita da un contingente di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, nella misura massima di cinquanta unità, di cui dieci messe a disposizione direttamente dal CNEL. A tal fine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale così assegnato mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse anche in deroga alle vigenti disposizioni speciali. Per il trattamento economico accessorio si fa riferimento alla struttura della retribuzione del personale dipendente del CNEL ed i rela-

tivi oneri sono a carico della Commissione. L'articolazione interna di tale struttura è definita dal Presidente della Commissione con proprio decreto entro il medesimo termine stabilito al comma 6.

10. Nei limiti della disponibilità di bilancio e in casi motivati, la Commissione può avvalersi dell'apporto di ulteriori esperti, previo conferimento di appositi incarichi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 32 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La Commissione può concludere accordi con enti e organismi pubblici, comunque denominati, anche al fine di acquisire ulteriori professionalità necessarie ad adempiere ai propri compiti istituzionali.

ART. 16-ter. – (Compiti della Commissione). – 1. La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) rileva e verifica, anche avvalendosi degli strumenti e delle strutture di cui alla lettera d), la qualità dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla soddisfazione dell'utenza ed al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La Commissione fornisce adeguato supporto alla definizione degli stessi;

b) predispone e diffonde linee guida, modelli e metodi per la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'attività di amministrazioni, enti e aziende pubblici, ai fini del controllo di gestione e della valutazione del personale, nonché per la definizione degli standard e la misurazione della qualità dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici, elaborando, altresì, proposte, segnalazioni e pareri per il miglioramento della qualità dei servizi resi, anche in attuazione di contratti di servizio, con riferimento alle risorse impiegate. Promuove la conoscenza

e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche nazionali e internazionali nelle suddette materie, collaborando con gli omologhi organismi e con le amministrazioni degli altri Stati, ovvero con gli altri soggetti operanti in ambito comunitario o internazionale;

c) assicura l'omogeneità, la pubblicità e la trasparenza dell'attività di valutazione e controllo strategico svolta dagli uffici e dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali, anche definendo i requisiti per la nomina dei componenti dei servizi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

d) nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni:

e) ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi, che prevedono forme di remunerazione del personale e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche legate ai risultati, al merito ed alla professionalità, esercita attività di impulso, anche individuando parametri e metodologie di riferimento, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e dei dati statistici resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni con riferimento ai livelli ed agli andamenti del costo del lavoro, nonché attività di rilevazione degli *standard* di servizio e dei criteri per la valutazione dei dirigenti, con particolare riguardo alla organizzazione e alla gestione delle risorse umane e strumentali;

f) svolge attività di rilevazione e analisi delle metodologie adottate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, per la valutazione del personale, per i controlli interni e in sede di controllo di gestione;

g) rende pubblici, anche per via telematica, i risultati dell'attività di monitoraggio e verifica di cui alla lettera a), nonché delle attività svolte ai sensi della lettera d). La Commissione assicura, altresì, la disponibilità, per le associazioni dei consumatori o utenti, i centri di ricerca ovvero ogni altro osservatorio qualificato, dei dati sui quali sono basate tali attività, anche mediante la predisposizione di indagini sulla percezione degli utenti;

h) redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta.

ART. 16-quater. – (Archivio delle direttive, banche dati e modalità dello svolgimento delle attività). – 1. La Commissione si avvale del supporto informativo dell'archivio nazionale e della banca dati di cui all'articolo 17, nonché della banca dati di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.

2. La Commissione può avvalersi, altresì, dell'attività dell'ISTAT, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ARAN, della Banca d'Italia, della Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 474,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Per l'espletamento delle funzioni attribuite, la Commissione si avvale, altresì, dei risultati delle attività di valutazione dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e delle agenzie regionali per i servizi sanitari, nonché del Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315. I predetti organismi riferiscono annualmente alla Commissione, per il tramite dei Ministri vigilanti, sull'attività svolta e comunicano tempestivamente alla stessa, anche su sua richiesta, i dati e le informazioni funzionali allo svolgimento delle rispettive attività di valutazione. La Compromuove, altresì, missione periodici, consultazioni ed audizioni con i rappresentanti delle associazioni dei consumatori o utenti, studiosi qualificati, università, enti e centri di ricerca, organi di informazione, organizzazioni delle imprese e dei lavoratori, amministratori e dirigenti pubblici, al fine di esaminare le problematiche emergenti dalla valutazione della qualità dell'attività delle singole amministrazioni pubbliche ed il grado di soddisfazione dell'utenza.

4. Le amministrazioni regionali e gli enti locali, nonché gli enti del servizio sanitario nazionale, concorrono a delineare, nell'ambito della rispettiva autonomia legislativa e regolamentare e per quanto concerne i rispettivi ambiti di competenza territoriale, modalità operative per l'attuazione delle attività di rilevazione e valutazione della Commissione di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera a), nonché forme di coordinamento delle attività di cui all'articolo 16-ter, comma 1, lettera d). Le disposizioni di cui agli articoli 16-bis e 16-ter sono volte ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché il coordinamento informativo dei dati ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione.

- 5. Al fine di consentire il pieno ed efficace svolgimento dei compiti della Commissione, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale trasmettono alla stessa le informazioni riguardanti l'attività di valutazione e controllo strategico di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo in Conferenza unificata ai sensi degli articoli 4 e 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le amministrazioni dello Stato trasmettono alla Commissione entro il 31 dicembre di ogni anno la relazione annuale degli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ».
- 2. I componenti della Commissione di cui all'articolo 16-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come modificata dalla presente legge, sono nominati entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge stessa.
- 3. All'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al primo periodo, le parole: « , che opera alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica » sono soppresse;

- b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « L'ispettorato si avvale inoltre di cinque viceprefetti e di cinque dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze in posizione di comando o fuori ruolo secondo le modalità previste dal precedente periodo. »;
- c) al terzo periodo, dopo le parole: « semplificazione delle procedure, » sono aggiunte le seguenti: « il raggiungimento degli obiettivi strategici stabiliti negli atti di indirizzo, con particolare riguardo ai processi di acquisizione, gestione e valorizzazione delle risorse umane, tecnologiche e finanziarie, nonché l'attuazione dei processi di miglioramento della qualità dell'azione amministrativa finalizzata al soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei cittadini, al razionale utilizzo delle risorse e al contenimento della spesa, ».
- 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2008, si fa fronte mediante riduzione, per 1,5 milioni di euro, del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale, per 500 mila euro, del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e per 500 mila euro, del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, accantonamento relativo al Ministero della salute.

10. 020. Baldelli.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-ter. – (Delega al Governo in materia di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina dei controlli interni, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni, e per disciplinare il sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa.

- 2. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* valutazione di tutto il personale pubblico con periodicità definita in via generale, per categorie di personale;
- b) definizione, da parte dell'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche, di requisiti per il personale addetto al controllo di gestione e alla valutazione dei dirigenti;
- c) definizione, da parte dell'Autorità, di indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle pubbliche amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle pubbliche amministrazioni e degli interessati;
- d) obbligo delle pubbliche amministrazioni di adeguare le attività di valutazione previste dalla legislazione vigente in materia agli indirizzi, requisiti e criteri definiti ai sensi della lettera c), evidenziandone il rispetto nel pubblicare i risultati dell'attività;
- e) pubblicità e trasparenza delle valutazioni operate da ciascuna pubblica amministrazione; pubblicazione sistematica e periodica validazione, da parte dell'Autorità, dell'attività di valutazione svolta dalle medesime amministrazioni; disponi-


bilità per le associazioni dei consumatori e degli utenti, per i centri di ricerca e per ogni altro osservatore qualificato di tutti i dati sui quali si basa la valutazione stessa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione; confronto periodico tra valutazioni operate dall'interno della pubblica amministrazione e valutazioni operate dall'esterno;

- f) possibilità per l'Autorità di segnalare ai servizi ispettivi delle pubbliche amministrazioni la situazione o il rendimento di determinati uffici o strutture, anche sotto il profilo della congruità delle strutture alle funzioni, o di singoli dipendenti, anche a seguito della segnalazione di qualunque soggetto pubblico o privato; possibilità per l'Autorità di pronunciarsi, in occasione di tali segnalazioni, sul curriculum del dirigente preposto alla struttura; tempestiva comunicazione dei risultati dell'attività conseguentemente svolta dai servizi ispettivi all'Autorità, ai vertici politici e ai dirigenti dei relativi uffici o strutture nonché agli uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni;
- g) possibilità per l'Autorità di avvalersi dei servizi ispettivi delle pubbliche amministrazioni e degli uffici di controllo interno delle pubbliche amministrazioni, di ricevere e di rivolgere quesiti al personale in servizio e di procedere a ispezioni;
- h) individuazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dall'Alto commissario ai sensi della lettera f), del personale in esubero; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;
- i) individuazione nominativa, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle unità di personale le cui prestazioni risultano di utilità minima o nulla per l'amministrazione stessa, a causa di grave e colpevole inefficienza o di incompetenza professionale;

- *l)* collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi delle lettere *h)* e *i)*, con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione degli aumenti retributivi;
- *m)* mobilità del personale collocato a disposizione, sua riqualificazione e sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto:
- *n)* attribuzione agli uffici, nei quali risulta esservi personale in esubero ai sensi della lettera *h)*, di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi;
- *o)* attribuzione delle indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;
- p) organizzazione di un confronto pubblico annuale sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con la partecipazione di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione; disponibilità permanente sul sito internet dell'Autorità dei dati relativi al confronto pubblico;
- *q)* previsione di modalità di partecipazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti agli organi di valutazione e alla loro attività;
- *r)* limitazione della responsabilità dei membri dell'Autorità, per le decisioni in materia di valutazione, al dolo o alla colpa grave;
- s) coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di valutazione del rendimento del personale con quelle vigenti in

materia di controllo di gestione e di valutazione dei dirigenti.

10. 025. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.



* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-quater. – (Delega al Governo in materia di responsabilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la disciplina legislativa della responsabilità disciplinare, erariale e dirigenziale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) limitazione della responsabilità civile dei dirigenti amministrativi, per la decisione di avviare il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, all'ipotesi di dolo;
- b) comunicazione delle decisioni alle competenti procure regionali della Corte dei conti, ai fini della valutazione della responsabilità degli interessati e dei dirigenti dei relativi uffici;
- c) segnalazione alle pubbliche amministrazioni, da parte dell'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche di fatti dai quali può sorgere responsabilità disciplinare dei rispettivi dipendenti;
- *d)* segnalazione alle procure regionali della Corte dei conti, da parte dell'Auto-

rità, di fatti dai quali può sorgere responsabilità erariale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, anche sulla base dell'esame delle relazioni delle sezioni di controllo della medesima Corte;

- e) rilevanza dei risultati negativi della valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
- f) rilevanza, ai fini della responsabilità dirigenziale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, del comportamento dei dirigenti che, a fronte di fatti che appaiono rilevanti sul piano della responsabilità disciplinare, fanno decorrere i termini per l'avvio del procedimento disciplinare.
- **10. 026.** Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-quinquies. – (Retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). – 1. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

2. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri definiti in materia dall'Autorità per la valutazione del personale e delle strutture pubbliche è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della re-

tribuzione legata al risultato. Il dirigente che contravviene al divieto di cui al presente comma con dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

- 3. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulta che egli, senza adeguata giustificazione, non ha avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti individuati ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2, lettera i).
- 4. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2, lettera h), per grave inefficienza, improduttività o sovradimensionamento dell'organico.
- **10. 027.** Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. (Delega al Governo per la redazione del « Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti ») – 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la codificazione, il riassetto, la semplificazione e l'adeguamento alle norme legislative e regolamentari che disciplinano i giudizi innanzi alla Corte dei conti.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 assume la denominazione di « Codice di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti ». Nell'attuazione della delega, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) semplificazione e snellimento dei giudizi di responsabilità, di conto, pensionistici, nonché di ogni altro giudizio attribuito dalla legge alla giurisdizione della Corte dei conti, con eliminazione di ogni atto o attività non essenziali del giudice, delle parti, nonché dell'ufficio di segreteria;
- b) adeguamento della disciplina processuale e del sistema delle notificazioni ai nuovi strumenti informatici e di comunicazione;
- c) partecipazione al giudizio delle parti, su basi di effettiva parità in ogni stato e grado del processo, anche in attuazione del principio costituzionale del giusto processo;
- d) disciplina puntuale delle fasi processuali, limitando il rinvio alle norme di procedura civile, nel rispetto della configurazione assunta dalla responsabilità amministrativa a seguito della riforma di cui al decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- e) riordino della disciplina della competenza territoriale delle sezioni regionali e della competenza delle sezioni di appello, con la previsione, ove necessaria, di nuove regole, in materia di riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa o a cause connesse;
- f) riordino e adeguamento della disciplina concernente l'istruzione probatoria e la consulenza tecnica d'ufficio, anche in riferimento alla eventuale istituzione di albi di consulenti e alle modalità di liquidazione dei compensi;
- g) razionalizzazione del contenuto e della forma dei provvedimenti del giudice, con ampliamento delle ipotesi di pronunce succintamente motivate;
- *h)* riordino della disciplina del giudizio di appello, con riguardo particolare

- alla individuazione delle ipotesi di annullamento con rinvio.
- 3. Per il giudizio di responsabilità amministrativa, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti principi e criteri direttivi:
- *a)* riordino delle ipotesi in cui è previsto l'obbligo di denuncia del fatto dannoso;
- *b)* previsione che il giudizio di responsabilità amministrativa sia promosso con azione pubblica e necessaria del pubblico ministero competente per territorio;
- c) disciplina dell'archiviazione della notizia di danno, con previsione di un controllo del giudice nell'ipotesi di opposizione da parte dei soggetti danneggiati, previa comunicazione ai medesimi;
- d) riordino dei poteri istruttori spettanti al pubblico ministero prima del processo, con previsione delle garanzie del contraddittorio, anche con riguardo alla facoltà del pubblico ministero di avvalersi di consulenti tecnici;
- e) possibilità di istituire, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, una sezione di polizia erariale, con facoltà per il pubblico ministero di effettuare anche le richieste previste all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269;
- f) riordino della fase prevista dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni, con particolare riguardo al procedimento camerale per l'autorizzazione alla proroga del termine per l'emissione dell'atto di citazione;
- g) previsione espressa del potere del pubblico ministero di interrompere la prescrizione della pretesa al risarcimento del danno, mediante un atto di costituzione in

mora, contenuto anche nell'invito a dedurre;

- h) disciplina degli elementi costitutivi dell'atto di citazione e del relativo regime di invalidità, secondo i principi del codice di procedura civile, salvaguardando la specificità del giudizio di responsabilità amministrativa;
- *i)* disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito:
- l) previsione delle ipotesi di partecipazione di terzi al giudizio di responsabilità amministrativa, con particolare riferimento alla chiamata in causa per ordine del giudice di altri soggetti ritenuti responsabili del danno;
- m) disciplina dell'attività istruttoria del collegio giudicante, con previsione e delimitazione delle ipotesi in cui gli adempimenti istruttori possono essere affidati alle parti e delle relative modalità di esecuzione nel rispetto del principio del contraddittorio;
- n) disciplina del potere riduttivo dell'addebito, con esclusione della applicabilità dello stesso nei casi e nella misura dell'illecito arricchimento, anche al fine di adeguare l'ammontare della condanna alle concrete fattispecie di illecito, mediante il riferimento all'entità del danno, al comportamento tenuto dal soggetto responsabile e alle sue condizioni economiche;
- o) riordino della disciplina delle azioni previste a tutela delle ragioni del creditore, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 31 dicembre 2005, n. 266;
- *p)* disciplina della fase dell'esecuzione della sentenza soggetta alla vigilanza della procura regionale competente, al fine di garantire l'effettività del giudicato, con facoltà di promuovere in caso di inerzia, davanti il giudice collegiale, idonei prov-

vedimenti sostitutivi con previsione anche di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato.

- 4. Per il giudizio di conto, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri:
- a) affermazione dell'obbligo della resa del conto della gestione per tutti i soggetti che hanno maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica;
- *b)* semplificazione delle norme sul giudizio di conto nel rispetto del principio del contraddittorio;
- c) previsione di forme di condanna adottate dal giudice monocratico in ipotesi di ammanco o di perdita accertata con possibilità di reclamo al collegio;
- d) previsione di forme di controllo amministrativo per tutti i conti da parte delle amministrazioni interessate, con obbligo degli organi di controllo interno di riferire alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti sull'esito delle verifiche;
- e) possibilità di limitare l'esame giudiziale ai conti per i quali siano stati formulati rilievi o contestazioni in sede di controllo amministrativo ovvero da parte di amministratori pubblici o da soggetti, comunque, portatori di interessi collettivi o diffusi;
- f) previsione che in caso di compilazione del conto su ordine del giudice, il conto medesimo sia trasmesso alla procura competente corredato da idonea relazione a cura del compilatore.
- 5. Per il giudizio pensionistico, il codice di cui al comma 2 si attiene, inoltre, ai seguenti ulteriori criteri:
- a) adeguamento delle norme introdotte dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, alle precipue caratteristiche del giudizio pensionistico;
- *b)* previsione dell'obbligo della notifica del ricorso all'amministrazione in per-

sona del suo rappresentante legale ovvero presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato;

- c) riordino della disciplina in materia di nullità e di inammissibilità del ricorso con previsione delle ipotesi di eventuale declaratoria con decreto presidenziale, prevedendone il reclamo avanti il Collegio;
- *d)* disciplina del regime e dei termini delle preclusioni e delle decadenze, anche con riguardo alle eccezioni processuali e di merito;
- *e)* possibilità per il giudice monocratico di riservarsi la decisione da adottare entro trenta giorni dall'udienza di merito;
- f) conferma della competenza del giudice collegiale al processo cautelare e al giudizio di ottemperanza;
- g) compiuta disciplina del processo esecutivo e definizione del regime di impugnazione delle determinazioni assunte dal commissario ad acta.
- 6. Lo schema del codice di cui al comma 2, deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Corte dei conti che si pronuncia a sezioni riunite, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739.
- 7. Lo schema del codice di cui al comma 2 è successivamente inviato, con apposita relazione cui è allegato il parere di cui al comma 6, alle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro sessanta giorni dal ricevimento.
- 8. Il codice di cui al comma 2 è emanato, decorso il termine di cui al comma 7 e tenuto conto dei pareri espressi, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri.

- 9. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo apporta le eventuali modificazioni e integrazioni, osservando la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8. In tal caso, i termini per la pronuncia dei pareri sono stabiliti entro trenta giorni.
- **10. 030.** Mura, Costantini, Belisario, Donadi, Borghesi.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – (Indennità incarichi pubblici e di consulenza e trasparenza amministrativa). – 1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni statali, di pubblicare negli atti ufficiali e sul sito internet le retribuzioni complessive dei propri amministratori e dei consulenti, ivi comprese le indennità percepite presso altri enti e società pubblici o controllati, direttamente o indirettamente, dallo Stato. Gli atti che impegnano risorse pubbliche, inclusi incarichi e consulenze, non possono trovare attuazione prima della loro pubblicazione sul sito ufficiale delle stesse amministrazioni.

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli enti locali territoriali, agli altri enti pubblici, compresi gli enti pubblici economici, e alle società da essi dipendenti o direttamente e indirettamente controllati.
- 3. Le regioni provvedono ad adeguare la loro legislazione alle disposizioni con-

tenute nel presente articolo, il quale costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

10. 031. Borghesi, Costantini, Belisario, Donadi, Mura.

Governo

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis. – l. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 260, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 4-bis. Al fine di garantire l'effettività del giudicato, la fase dell'esecuzione della sentenza è sottoposta alla vigilanza della procura regionale competente, con facoltà di promuovere, in caso di inerzia, dinanzi al giudice collegiale l'adozione di idonei provvedimenti sostitutivi da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, inclusa la previsione di confisca contabile a favore del soggetto danneggiato ».

10. 034. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Governo

CAPO II

MISURE FINALIZZATE ALLA RIDU-ZIONE DEGLI ONERI PER I CITTADINI E PER LE IMPRESE

ART. 11.

(Misure in materia di certificazioni).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 11)

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. – (Semplificazioni in materia di tenuta dei libri fondiari). – 1. All'articolo 95-bis del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni il comma 1 è sostituito dal seguente:

- « 1. L'esercizio delle funzioni assegnate ai giudici tavolari dal presente decreto è esercitato dai conservatori dei libri fondiari preposti ai relativi uffici ».
- **11. 01.** Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.


Governo

ART. 12.

(Disposizioni in materia di accertamenti medici per il conseguimento della patente di guida e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

Sopprimerlo.

12. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.



Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'iscrizione nell'elenco è esclusa per i medici che svolgono attività di medicina generale e di pediatria di libera scelta ed è effettuata previa presentazione di attestazione del competente ordine professionale dalla quale risulti il possesso di una laurea in medicina e chirurgia e l'abilitaall'esercizio della professione, nonché dell'attestazione di superamento di un apposito corso di formazione specifico. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dei trasporti sono stabiliti le procedure organizzative, la durata, i contenuti del corso di formazione e le modalità di accertamento dell'avvenuta frequenza, l'eventuale istituzione di corsi di aggiornamento periodici e le loro modalità, nonché le disposizioni transitorie di attuazione e le condizioni e procedure dell'accertamento. L'iscrizione è ammessa ad un solo elenco ed abilita all'effettuazione degli accertamenti su indicati esclusivamente nella provincia in cui si trova l'elenco.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

12. 70. Attili, Velo.

Commissione	Governo

(Votazione dell'articolo 12)

ART. 13.

(Modifiche degli articoli 2, 71 e 72 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

(Votazione dell'articolo 13)

ART. 14.

(Misure in materia di riconoscimento della personalità giuridica).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 14)

ART. 15.

(Validità della carta d'identità e delega al Governo per la semplificazione e il riassetto delle disposizioni in materia anagrafica).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: « anni quindici » sono sostituite dalle seguenti: « anni dodici ».

15. 71. Buontempo.

Commissione	Governo

Al comma 2, dopo le parole: carte d'identità aggiungere le seguenti: , comprese quelle elettroniche,

15. 70. Cota, Stucchi, Garavaglia.

Commissione	Governo

Sopprimere il comma 3.

15. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 15)

ART. 16.

(Disposizioni in materia di adozione internazionale).

(Votazione dell'articolo 16)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. – (Disposizioni sulla citta-dinanza). – 1. All'articolo 14, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: « minori » è soppressa;
- *b)* le parole: «, se convivono con esso, » sono soppresse.

16. 020. Bafile.

Commissione	Governo

ART. 17.


(Delega al Governo in materia di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori di servizi aeroportuali).

Sopprimerlo.

*17. 2. Boscetto, Bruno, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, Giudice, Verro.

Sopprimerlo.

***17. 73.** D'Alia.



Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

17. 70. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: 2.500 euro a un massimo di

500.000 euro *con le seguenti:* 25.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

17. 71. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo	

Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , limitatamente al 50 per cento degli introiti.

17. 72. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi.

Commissione	Governo

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 17)

ART. 18.


(Norme per ridurre gli oneri burocratici ai cittadini diversamente abili).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 18)

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – 1. La lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 234 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

- « *a*) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra i dirigenti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle autorità indipendenti previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio; ».
- **18. 09.** Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.



^ ^ ^

Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

CAPO III MISURE FINALIZZATE AL-L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA GESTIONALE

- ART. 18-bis. (Trasparenza gestionale nelle amministrazioni pubbliche. Delega al Governo in materia di trasparenza gestionale). 1. Le amministrazioni pubbliche devono adottare tecnologie e metodologie finalizzate alla realizzazione della trasparenza gestionale delle proprie attività e strutture.
- 2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la realizzazione della trasparenza gestionale nelle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

- comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
- 3. Nell'adozione dei decreti legislativi previsti dal comma 2, il Governo, per tutte le amministrazioni pubbliche, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) progettazione ed attuazione del monitoraggio quantitativo, sistemico e permanente del piano delle attività e dei prodotti istituzionali, del piano delle attività, dei prodotti e del processo estesi alle posizioni di lavoro, del piano dei centri di costo, del piano dei conti e del piano degli indicatori di gestione;
- b) individuazione, quantificazione e monitoraggio della produttività del lavoro (rendimento del personale) a partire dalle posizioni di lavoro, dei costi delle attività e dei prodotti istituzionali di cui al piano di cui alla lettera a), dei costi delle attività, dei prodotti e del processo di cui al piano di cui alla lettera a), della qualità delle attività e dei servizi resi;
- c) adozione di un meccanismo di valutazioni delle prestazioni imperniato su piani annuali di produttività cui collegare gli effettivi fabbisogni di personale e i budget interni;
- d) disciplina di sistema di valutazione del rendimento del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché le misure conseguenti alla valutazione stessa;
- e) sviluppo di un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo;
- f) creazione di condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche".
- 18. 01. Turci, Angelo Piazza.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

CAPO III MISURE PER L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI CONTRATTA-ZIONE COLLETTIVA

ART. 18-bis. – (Rapporto tra previsioni legislative e norme dei contratti collettivi). – 1. All'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di legge, regolamento o statuto che disciplinano l'organizzazione, l'accesso anche con riferimento ai titoli di stadio e gli istituti pubblicistici di incompatibilità non possono essere modificate, soppresse o derogate dai contratti collettivi, salvo che ciò non sia espressamente previsto dalla legge ».

18. 03. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Utilizzazione di personale di altre amministrazioni). 1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 6-bis. (Principi in materia di organizzazione e razionalizzazione del personale). 1. La costituzione da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, di nuove strutture, consorzi, associazioni di enti, anche territoriali, ed organizzazioni comunque denominate, alle quali affidare lo svolgimento di attività e servizi precedentemente svolti dalle medesime amministrazioni, deve essere effet-

tuata previo trasferimento di risorse finanziarie, umane, e strumentali.

- 2. Nell'ambito del processo di determinazione delle dotazioni organiche è individuato il personale da trasferire ai sensi del comma 1 o da porre in eccedenza secondo quanto disposto dagli articoli 33, 34 e 34-bis.
- 3. Alle amministrazioni coinvolte ed ai soggetti di nuova costituzione di cui al comma 1 non è consentita alcuna assunzione, a qualunque titolo, fino all'avvenuto trasferimento del personale.
- **18. 010.** Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo
] [

^ ^ ^

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

CAPO III MISURE IN MATERIA DI GESTIONE DEL PERSONALE E DI CON-TROLLI

ART. 18-bis. – (Utilizzazione di personale di altre amministrazioni). – 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 7, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6-bis. Le amministrazioni pubbliche, al fine di ridurre il ricorso di consulenze, collaborazioni e contratti di lavoro temporaneo, assicurando al contempo lo svolgimento delle funzioni pubbliche di competenza, pongono su richiesta temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altre amministrazioni, anche di diverso comparto, per l'esecuzione di una

determinata attività lavorativa previo consenso del lavoratore ».

18. 08. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Somministrazione di personale). 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« ART. 7-bis. (Norma in materia di somministrazione di personale). 1. Al fine di garantire una qualità della prestazione lavorativa adeguata alle effettive esigenze delle pubbliche amministrazioni, le procedure concorsuali per la scelta dell'agenzia per il lavoro autorizzate ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a tempo determinato, sono aggiudicate ai sensi dell'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, attribuendo valore preminente al progetto di formazione del personale somministrato ».

18. 012. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Disposizioni in materia di mobilità ed efficienza nel settore pubblico). – 1. All'articolo 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: « ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trentasei mesi ».

- 2. Le amministrazioni effettuano annualmente l'analisi dei fabbisogni del personale in relazione ai processi e alle funzioni da svolgere individuando il personale destinatario di interventi di formazione e riconversione. Le amministrazioni individuano altresì il personale, anche di livello dirigenziale, da porre in eccedenza ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dandone informazione alle organizzazioni sindacali. I risparmi derivanti dai processi di cui al presente comma confluiscono per il 50 per cento nei fondi per il trattamento accessorio del personale dirigenziale.
- 3. In caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione, privatizzazione o fusione di amministrazioni pubbliche il personale viene ricollocato anche su base volontaria in via prioritaria nelle sedi con particolari vacanze di organico. I contratti collettivi e gli accordi definiscono esclusivamente le risorse e gli incentivi destinati al personale interessato a detti processi.
- 4. Al comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 la parola « possono » è sostituita dalla seguente: « debbono ».
- **18. 013.** Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.


Commi	ssione	Governo

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Valutazione del personale e procedure di progressione verticale). – 1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le procedure di progressione verticale riservate al personale dipendente delle amministrazioni, comunque denominate, devono prevedere che nella valutazione finale dei candidati sia riservato un peso adeguato, pari ad almeno il 30 per cento del giudizio finale, al giudizio motivato di idoneità professionale formulato dai dirigenti preposti alla direzione del settore nell'ambito del quale il dipendente ha prestato servizio nel corso degli ultimi cinque anni ».

18. 011. Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.



Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Modernizzazione, efficienza delle amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese). –1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla

data del 31 dicembre 2006, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base all'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

- 2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, previo assenso, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.
- 3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

18. 032. Sanza.

Commissione	Governo

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Mobilità dei dipendenti della pubblica amministrazione). – 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo Stato, le regioni e gli enti locali predispongono, a livello regionale, liste di dipendenti da aggiornare ogni tre mesi in esubero suddivise per competenze (tecniche, amministrative e cosi via).

- 2. Gli enti locali territoriali che intendessero ricorrere all'acquisizione di servizi o consulenze esterne, giustificate dalla mancanza delle specifiche professionalità richieste all'interno dell'ente, devono preventivamente ricorrere alle liste di cui al comma 1 assumendo nel proprio organico per trasferimento i dipendenti ivi iscritti.
- 3. I dipendenti dello Stato così chiamati non possono rifiutare la mobilità (entro 100 chilometri dalla loro residenza) pena la perdita del posto di lavoro.
- 4. Nel caso in cui la procedura di mobilità così instaurata dovesse comportare il trasferimento del dipendente ad una distanza superiore a 100 Km, è al medesimo riconosciuto un contributo a titolo di copertura delle spese di trasloco.
- **18. 033.** Borghesi, Costantini, Belisario, Donadi, Mura.

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis (Conferenze annuali). – 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a promuovere con cadenza annuale, in coordinamento anche con la Commissione di cui all'articolo 10-bis, della presente legge, un confronto pubblico sull'attività di valutazione compiuta da ciascuna pubblica amministrazione, con partecipazione di associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione.

2. I dati e gli interventi delle conferenze di cui al comma 1, sono pubblicati e sono disponibili perennemente sul sito *internet* della Commissione di cui all'articolo 10-bis, della presente legge.

18. 070. Turci, Angelo Piazza, Boato.

Commissione	Governo

* * *

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – (Riduzione dei componenti degli organi di società a partecipazione pubblica). – 1. I consigli di amministrazione delle società a capitale interamente o prevalentemente pubblico non possono essere composti da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche alla somma di partecipazione di capitale, di Stato, regioni e enti locali.

2. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

- 3. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al comma 1 con la modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.
- 4. Le regioni provvedono ad adeguare ai principi di cui al presente articolo le partecipazioni in società, salve particolari

disposizioni previste da norme statutarie per le regioni a statuto speciale.

18. 020. Borghesi, Costantini, Belisario, Donadi, Mura.

erno

ART. 19. (Norma finanziaria).

(VOTAZIONE DELL'ARTICOLO 19)